

# STATUTO DEL CONSORZIO DIFESA COLTURE AGRARIE FRIULI VENEZIA GIULIA – UDINE

## COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E SCOPI

### ARTICOLO 1

#### DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita una Associazione di imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., con personalità giuridica con la denominazione "Consorzio Difesa Colture Agrarie Friuli Venezia Giulia" e brevemente denominato "Condifesa Friuli Venezia Giulia" con sede in Udine, all'indirizzo risultante al Registro delle Persone Giuridiche.
2. Il Consorzio può svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale, ma con particolare riferimento in Regione Friuli Venezia Giulia, avvalendosi, se necessario di unità operative dislocate in ogni singola Provincia.

### ARTICOLO 2

#### DURATA

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Generale.

### ARTICOLO 3

#### SCOPO E ATTIVITÀ

1. Il Consorzio ha per scopo la promozione di pratiche di gestione aziendale mirate alla prevenzione e gestione dei rischi d'impresa nel settore agricolo.
2. A tal fine il Consorzio attua, in favore dei soci, attività, iniziative e progetti finalizzati alla difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, le epizootie, le fitopatie ed altri eventi, anche non consistenti in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e i ricavi dei soci.
3. In particolare il Consorzio, in conformità con le norme vigenti comunitarie, nazionali e regionali e in attuazione delle norme statuarie, promuove e realizza in favore dei soci:
  - a) la difesa attiva, anche a carattere sperimentale, delle produzioni e strutture aziendali dei soci per la prevenzione dei danni;
  - b) la difesa passiva, da attuarsi con la stipula di contratti di assicurazione, in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci, per la copertura dei danni e delle perdite di reddito e di ricavi conseguenti agli eventi di cui al precedente comma 2;
  - c) la partecipazione ad iniziative mutualistiche, anche di tipo associativo o attraverso la costituzione di fondi di mutualità e solidarietà con le stesse finalità;
  - d) lo studio di nuove soluzioni assicurative e mutualistiche;
  - e) la rilevazione dei dati agrometeorologici e fitopatologici, la loro elaborazione, studio e analisi;
  - f) l'informazione, anche in qualità di editore, e la formazione degli associati;
  - g) ogni altra attività utile agli associati e nel loro interesse.
4. Al fine del raggiungimento dello scopo sociale, il Consorzio aderisce all'Associazione Nazionale dei Condifesa - "ASNACODI" con sede in Roma.

### ARTICOLO 4

#### PARTECIPAZIONI

Il Consorzio può partecipare a Società ed Enti le cui finalità possono concorrere direttamente o strumentalmente al raggiungimento dei fini sociali, può compiere tutte le attività mobiliari e immobiliari utili al perseguimento dei propri fini.

TITOLO II  
ARTICOLO 5  
SOCI

1. Il numero dei Soci è illimitato. Hanno diritto all'ammissione a Soci gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, società di persone o di capitali, le cooperative agricole di conduzione e loro consorzi esercenti attività agricola ai sensi dello stesso articolo.
2. Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, e coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

ARTICOLO 6  
DOMANDA DI AMMISSIONE

1. L'aspirante Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando dati anagrafici, aziendali e produttivi, secondo le procedure e lo schema di domanda predisposti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, tenendo conto della forma giuridica del richiedente.

Con la domanda l'aspirante socio dichiara di assumere i seguenti obblighi:

- a) versare i contributi associativi deliberati dagli organi ai sensi dello statuto;
- b) osservare le norme del presente statuto e del regolamento di cui al successivo art. 11
- c) adempiere alle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi del Consorzio, anche con riferimento all'adozione di idonee forme di garanzia dell'assolvimento degli obblighi contributivi.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante Socio ulteriori informazioni e la produzione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati anche al fine di integrare la documentazione necessaria per la riscossione di contributi pubblici.

ARTICOLO 7  
AMMISSIONE

1. La richiesta di ammissione dell'aspirante Socio si intende accolta trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione. Entro lo stesso termine si effettua l'iscrizione nel Libro Soci.

Il mancato accoglimento della richiesta di ammissione, da parte del Consiglio di Amministrazione, va comunicato all'interessato mezzo lettera raccomandata, PEC o altre forme equivalenti.

2. Averso il provvedimento di reiezione della domanda, l'aspirante Socio può far ricorso alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

3. La decisione della Regione di accoglimento del ricorso ha efficacia dalla data di presentazione della domanda di ammissione.

ARTICOLO 8  
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEI SOCI

1. Il socio è tenuto a versare i seguenti contributi:

- a) un contributo di ammissione una tantum, determinato dall'Assemblea, comunque in misura non inferiore a Euro 20,00 (venti virgola zero zero) entro il termine stabilito dal consiglio di amministrazione o comunque entro la data di versamento dei contributi di cui alle seguenti lettere b) o c);
- b) qualora assicurati le produzioni, un contributo associativo annuale destinato alla copertura, assicurativa o mutualistica, e delle spese di funzionamento del Consorzio, determinato dal consiglio di amministrazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea, in rapporto al valore della produzione annua;
- c) qualora non assicurati le produzioni, un contributo associativo annuale destinato alla copertura delle

spese di funzionamento del Consorzio, determinato dal consiglio di amministrazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea;

d) eventuali altri contributi deliberati dall'assemblea.

I contributi versati a qualunque titolo dai soci non sono ripetibili.

I contributi sono versati nei termini e con le modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione.

#### ARTICOLO 9 SUCCESSIONE

1. Nel caso di morte di un socio gli eredi sono tenuti ad adempiere alle obbligazioni assunte dal dante causa nei confronti del Consorzio. Il rapporto associativo può continuare con gli eredi, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione.

2. Gli eredi, in caso di comunione ereditaria, devono comunque designare il loro rappresentante entro 120 giorni dalla data di apertura della successione.

3. Nel caso di società o persone giuridiche che procedono alla trasformazione in altre forme associative, il rapporto può proseguire con l'ente che succede nei rapporti attivi e passivi, a condizione che permangano i requisiti per l'ammissione.

4. Spetta al consiglio di amministrazione deliberare in merito alle richieste di subentro che debbono essere presentate entro il termine di 120 giorni dall'evento.

5. Il rapporto associativo non è trasmissibile in nessun caso, fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3.

#### ARTICOLO 10 RECESSO - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Il recesso può essere esercitato, oltre che nei casi previsti dalla legge, in qualunque momento, qualora il Socio:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi del Consorzio;

c) comunichi in forma scritta mediante lettera raccomandata AR o P.E.C., la volontà di recedere entro trenta giorni dalla delibera dell'Assemblea Generale che annualmente stabilisce le modalità di difesa: in tal caso il recesso ha effetto allo scadere del quindicesimo giorno decorrente dal predetto termine di trenta giorni. Qualora la richiesta sia successiva ai 30 gg ma entro il 30 settembre, l'effetto del recesso sarà dal 1° gennaio dell'anno seguente.

Il socio receduto è impegnato all'adempimento degli obblighi assunti prima della cessazione del rapporto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito nei casi in cui alle lettere a) e b) e provvedere in conseguenza nell'interesse del Consorzio.

Nel Regolamento saranno stabilite le modalità per il pagamento di quanto dovuto dai Soci receduti od esclusi per qualunque causa, per le esposizioni finanziarie del Consorzio relative alle anticipazioni effettuate per conto del Socio o quant'altro dovuto per l'attività svolta in favore del Socio durante il rapporto associativo.

2. Oltre che nei casi previsti dalla legge può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il Socio:

a) che non è in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi del Consorzio;

b) che perda i requisiti per l'ammissione;

c) che è in mora con il pagamento dei contributi dovuti;

d) che con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta reca danno morale o materiale al Consorzio;

3. Il consiglio di amministrazione prende atto della cessazione del rapporto associativo ed adotta gli atti conseguenti in caso di morte del socio, persona fisica, cui non succedano eredi e di scioglimento di società o persone giuridiche in mancanza di subentro di altri enti.

4. La delibera di esclusione o di decadenza deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte del consiglio di amministrazione.

#### ARTICOLO 11

#### REGOLAMENTO

Con uno o più Regolamenti Interni, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, ratificato nella prima Assemblea Generale utile, saranno stabilite le norme per il funzionamento del Consorzio, e potranno altresì essere determinate le penalità in caso di inadempienza da parte dei Soci.

#### TITOLO III

#### PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

#### ARTICOLO 12

#### ENTRATE E PATRIMONIO

1) Le entrate del Consorzio sono costituite:

- a) dai contributi di ammissione e da eventuali contributi volontari dei Soci;
- b) dai contributi annuali;
- c) eventuali contributi pubblici;
- d) altri contributi.

2) Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) un fondo di dotazione costituito dalle somme all'uopo destinate dall'Assemblea;
- b) dagli avanzi di gestione;
- c) beni mobili ed immobili e valori per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso del Consorzio;
- d) dalla riserva ordinaria ed eventuali riserve straordinarie;
- e) da eventuali fondi per iniziative mutualistiche.

#### ARTICOLO 13

#### ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - AVANZI DI GESTIONE - RISERVE

1. L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di Bilancio Consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci nonché alla compilazione di una relazione illustrante l'attività svolta durante l'esercizio, con particolare riguardo all'aspetto tecnico.

3. Il Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ciascun esercizio, predispone, un bilancio preventivo che espone le previsioni economico-finanziarie per l'esercizio successivo, corredato da una relazione economica nonché il programma delle attività.

4. Il bilancio è redatto secondo le modalità ed i principi civilistici vigenti, e in applicazione delle disposizioni specifiche previste dalle norme vigenti.

5. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti per l'approvazione alla Assemblea Generale entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, o nel termine maggiore di 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano e saranno trasmessi, entro i successivi 30 (trenta) giorni, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per i provvedimenti di competenza.

Gli avanzi della gestione e le riserve non sono ripartibili tra i Soci.

L'Assemblea Generale potrà destinare gli avanzi di gestione o totalmente a riserve, oppure, alla

costituzione di fondi destinati ad interventi od iniziative di carattere mutualistico o per miglioramenti alle strutture tecniche del Consorzio.

#### ARTICOLO 14

##### RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

1. L'assemblea stabilisce le modalità di riscossione dei contributi associativi e delle somme destinate alla copertura assicurativa e mutualistica, che può aver luogo anche in due o più soluzioni. Entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'ammontare dovuto, il socio può proporre opposizione al consiglio di amministrazione del Consorzio, il quale decide entro i successivi 10 giorni, trascorsi i quali, comunque, il ricorso si intende respinto e si può procedere alla riscossione.

#### TITOLO IV

##### ORGANI DEL CONSORZIO

#### ARTICOLO 15

##### ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) il Collegio dei Probiviri.

#### ARTICOLO 16

##### ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è costituita dai Soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi, in regola con il pagamento dei contributi associativi ai sensi dell'art. 8 e che non siano stati dichiarati morosi dal consiglio di amministrazione.

2. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggere nei locali del Consorzio e da comunicarsi a ciascun Socio a mezzo lettera, posta elettronica o altro mezzo equivalente da spedirsi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

3. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'avviso deve indicare il luogo e l'ora della convocazione oltre che gli argomenti da trattare e la data ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima.

4. Quando l'Assemblea Generale è costituita dai delegati, le modalità di convocazione e le maggioranze previste dall'art. 18 per la validità delle sedute e delle deliberazioni, si intendono riferite ai delegati eletti o presenti.

#### ARTICOLO 17

##### ASSEMBLEE PARZIALI

1. Se il numero dei Soci iscritti nel Libro Soci è superiore a 1.000 (mille) l'Assemblea Generale deve essere preceduta dalle Assemblee Parziali di cui ai successivi artt. 23 e 24, ed è costituita dai delegati in esse eletti.

2. I delegati eletti partecipano a tutte le Assemblee Generali che saranno convocate nell'anno, salvo che per quelle di delibera dello scioglimento del Consorzio e relativa devoluzione del patrimonio per le quali dovranno essere convocati specificatamente.

3. Se il numero totale dei Soci iscritti è inferiore a 1.000 (mille) il Consiglio di Amministrazione può

comunque, per esigenze organizzative o territoriali, convocare Assemblee Parziali per la nomina dei delegati, che saranno, anch'esse disciplinate dagli articoli seguenti.

#### ARTICOLO 18

1. Qualora si verificasse una delle situazioni previste dall'articolo precedente, il Consiglio di Amministrazione, per ciascuna Assemblea Generale deve provvedere in via preliminare alla convocazione delle Assemblee Parziali, per la nomina dei delegati che dovranno partecipare all'Assemblea Generale convocata.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina l'ambito territoriale dei Soci iscritti aventi diritto a partecipare a ciascuna Assemblea Parziale, nonché il numero, le date e le sedi di svolgimento delle stesse, tenendo conto della necessità che fra l'ultima Assemblea Parziale e l'Assemblea Generale trascorrono almeno 15 (quindici) giorni.
3. Le Assemblee Parziali sono convocate dal Presidente del Consorzio con avviso da affiggere nella sede dello stesso e da spedire a mezzo lettera o bollettino del Consorzio o posta elettronica ai Soci interessati a ciascuna Assemblea Parziale, almeno 8 (otto) giorni prima della stessa.
4. Le Assemblee Parziali sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da un Suo delegato.
5. L'avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente, quale argomento all'ordine del giorno, la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea Generale.

#### ARTICOLO 19

1. Nel corso delle Assemblee Parziali, vengono eletti dai Soci presenti o rappresentati, i delegati che devono essere soci e che costituiranno l'Assemblea Generale.
2. Nell'Assemblea parziale ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro Socio, salvo casi diversi previsti dalla legge.
3. Ogni Socio può rappresentare al massimo altri due Soci.
4. I Soci, riuniti in Assemblee Parziali, nominano un delegato ogni 3 (tre) o frazione di 3 Soci presenti e rappresentati aventi diritto al voto.
5. Le Assemblee Parziali sono valide in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, e, in seconda convocazione, che dovrà avere luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
6. Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati e di nomina dei delegati, saranno definite dal Regolamento.
7. I delegati eletti restano in carica per tutto l'esercizio e partecipano a tutte le Assemblee Generali indette nel corso dell'anno per le materie sulle quali hanno ricevuto delega.

#### ARTICOLO 20

##### COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Generale deve essere convocata ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel termine maggiore di 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano per deliberare l'approvazione del bilancio e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci.
2. E' di competenza dell'Assemblea Generale:
  - a) approvare i bilanci, i quali saranno posti a disposizione dei Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della sua convocazione, presso la sede del Consorzio;
  - b) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione determinandone il numero nell'ambito del numero minimo e massimo previsto dall'art. 25;
  - c) stabilire la costituzione del Comitato Esecutivo;

- d) determinare gli emolumenti del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione;
- e) nominare i membri del Collegio Sindacale, determinare gli emolumenti ed eleggere il Presidente
- f) nominare il Collegio dei Probiviri ed eleggere il Presidente;
- g) determinare la variazione contributo di ammissione e del contributo associativo annuo, nonché degli altri contributi obbligatori a carico degli associati;
- h) deliberare le forme di difesa o di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- j) approvare i Regolamenti di cui all'art. 11;
- k) deliberare la costituzione e partecipazione a fondi e iniziative mutualistiche ed eventuali regolamenti applicativi.

#### ARTICOLO 21

##### DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Generale è regolarmente costituita:
  - in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci o dai delegati dalle Assemblee Parziali;
  - in seconda convocazione, che potrà avvenire con non meno di 24 (ventiquattro) ore di intervallo dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci o delegati dalle Assemblee Parziali presenti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, anche per le modificazioni dello Statuto.
3. Per deliberare lo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio occorrerà rispettare il quorum costitutivo ed il quorum deliberativo stabilito dalle leggi vigenti.

#### ARTICOLO 22

1. Ciascun Socio o delegato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Socio. Il Socio non può rappresentare più di altri due Soci.

#### ARTICOLO 23

1. Le Assemblee Generali sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente Vicario; possono altresì essere presiedute da uno dei Soci presenti designato dall'Assemblea Generale.
2. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (che può essere anche un non Socio) e, nel caso di voto segreto, ammesso solo per l'elezione degli organi, anche da due scrutatori.

Le deliberazioni di modifica dello statuto devono risultare da verbale redatto da un notaio

#### ARTICOLO 24

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono vincolanti per tutti i Soci anche non presenti, o rappresentati, o dissenzienti.

#### ARTICOLO 25

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 21 (ventuno) membri nominati dall'Assemblea Generale e scelti fra i Soci.
2. Qualora nell'Assemblea Generale siano state votate più liste, i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, nella misura di 2/3 (due terzi), alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante 1/3 (un terzo) dei seggi sarà attribuito alla lista o, suddividendo in

proporzione i seggi, alle due o più liste che seguono nell'ordine dei voti riportati, purché nel loro complesso la o le liste di minoranza abbiano conseguito almeno il 10% (dieci percento) dei voti; in difetto tutti i seggi saranno attribuiti alla lista maggioritaria.

3. Nell'ambito di ciascuna lista risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti di preferenza, in caso di parità sarà eletto il più giovane anagraficamente

4. Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) anni, comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio in cui sono in carica, e sono rieleggibili.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, subentrano i primi degli esclusi dalla lista di appartenenza o, in difetto, uno o più d'uno cooptati dal Consiglio, che restano in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione stesso.

6. Nella prima riunione, che ha luogo dopo l'Assemblea Generale che lo ha eletto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e da uno a tre Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, denominato Vicepresidente Vicario. Elege, se previsto dall'Assemblea, il Comitato Esecutivo.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono tenere anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di essere compiutamente informati e di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti oggetto della riunione. Verificandosi questi requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale."

8. Il direttore partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono invitati a partecipare i membri del Collegio Sindacale, senza diritto di voto.

#### ARTICOLO 26

##### INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono essere amministratori i soci non in regola con il pagamento dei contributi, gli intermediari assicurativi, i soci di società esercenti l'attività di intermediazione assicurativa o i dipendenti di compagnie assicurative o di intermediari, gli ispettori o periti assicurativi.

2. Le incompatibilità di cui al precedente comma sono causa di decadenza dalla carica di consigliere con effetto dal momento in cui sono comunicati al consiglio di amministrazione o da cui comunque l'organo è posto in condizioni di conoscerle.

#### ARTICOLO 27

##### DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Friuli Venezia Giulia dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.

2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o fax, o posta elettronica, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, l'avviso deve essere anticipato da un messaggio SMS o metodo equivalente, almeno un giorno prima.

3. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

5. Le votazioni normalmente avvengono per alzata di mano.

6. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di 3 (tre) sedute consecutive, è dichiarato decaduto. La decadenza è comunicata per iscritto con raccomandata A.R. dal Presidente.

#### ARTICOLO 28



## COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione del Consorzio e potrà quindi compiere tutti gli atti ed operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino negli scopi consorziali, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge, dell'Atto Costitutivo e dello Statuto siano riservati all'Assemblea.
2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:
  - a) convocare l'Assemblea Generale e quelle parziali;
  - b) stabilire la sede del Consorzio;
  - c) determinare i contributi associativi sulla base dei criteri fissati dall'Assemblea;
  - d) approvare i regolamenti non di competenza dell'Assemblea;
  - e) deliberare le sanzioni a carico dei soci di cui all'art.17;
  - f) attuare le iniziative di difesa attiva e passiva e di mutualità;
  - g) promuovere studi e iniziative per l'attuazione degli scopi sociali;
  - h) realizzare e controllare la riscossione dei contributi associativi;
  - i) stabilire le deleghe di gestione affidate al Presidente;
  - j) eleggere il Comitato Esecutivo;
  - k) stabilire le deleghe di gestione affidate al Comitato Esecutivo;
  - l) controllare e sovrintendere alla regolare amministrazione della contabilità separata ricondotta nell'ambito della gestione ordinaria, per l'attuazione degli scopi sociali fissati dalla legge;
  - m) controllare che le perizie vengano eseguite con equità e, qualora lo ritenga necessario nominare un perito o collegio di periti per l'accertamento dei danni subiti dalle produzioni;
3. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario, anche non Consigliere, nominato in apertura di riunione.

### ARTICOLO 29

#### IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo composto nel numero massimo di sette membri; vi fanno parte di diritto il Presidente ed il Vicepresidente o i Vicepresidenti; i restanti membri saranno eletti dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il direttore partecipa alle riunioni del Comitato con voto consultivo.
3. Alle riunioni del Comitato Esecutivo sono invitati a partecipare i membri del Collegio Sindacale, senza diritto di voto.
4. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
5. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, posta elettronica o fax, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, l'avviso deve essere anticipato da un messaggio SMS o metodo equivalente, almeno un giorno prima.
6. Le adunanze sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri in carica.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti ed in caso di parità con la prevalenza del voto del Presidente.
8. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a più di 3 (tre) sedute consecutive, è dichiarato decaduto. La decadenza è comunicata per iscritto con raccomandata A.R. o PEC o forma equivalente dal Presidente.

### ARTICOLO 30

1. Al Comitato Esecutivo sono riservati i seguenti compiti:
  - a. esercitare le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 28;
  - b. esercitare, oltre che nel caso di delega di cui all'art. 28, i poteri del Consiglio di Amministrazione in

caso di necessità ed urgenza, con obbligo di sottoporre il provvedimento adottato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva;

c. elaborare proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione riguardanti argomenti particolarmente complessi od impegnativi per il Consorzio.

2. Il verbale dell'adunanza è firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato in apertura della riunione.

#### ARTICOLO 31

##### PRESIDENTE

1. Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, ed il Comitato Esecutivo, ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale.

2. Egli ha facoltà di provvedere a quanto altro occorra per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e alla convocazione dell'Assemblea in casi di necessità e urgenza.

3. Spetta al Presidente, su delibera del Consiglio di Amministrazione, transigere e conciliare, rilasciare quietanze liberatorie, promuovere le azioni davanti all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa di qualsiasi ordine e grado e nominare procuratori alle liti.

4. Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

#### ARTICOLO 32

##### DIRETTORE

1. Il Direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, è il responsabile del funzionamento operativo della struttura e del personale, e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) cura, sulla base delle direttive del presidente, l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

b) sovrintende e coordina le attività che vengono svolte nelle sedi operative del Condifesa;

c) esercita le funzioni demandategli dalle norme contrattuali e regolamentari relative al personale nonché quelle eventualmente attribuitegli dal consiglio di amministrazione;

d) svolge la funzione di segretario dell'Assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, di cui redige e sottoscrive i verbali unitamente al presidente.

#### ARTICOLO 33

##### COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre/cinque membri effettivi, e due supplenti nominati fra soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 c.c.; dei membri effettivi fanno parte i membri diritto, nominati secondo le norme vigenti ed eletti dall'assemblea. In mancanza della nomina dei membri di diritto, i componenti del collegio sono eletti dall'assemblea e restano in carica fino alla nomina dei membri di diritto.

2. Il presidente del collegio sindacale è eletto dall'assemblea.

3. Qualora gli Enti Pubblici non nominassero i Sindaci di loro competenza, il Collegio è regolarmente costituito dai membri nominati dall'Assemblea.

4. I sindaci restano in carica tre anni fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio di durata della carica, e sono rieleggibili.

5. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco subentra il supplente primo degli eletti. L'assemblea generale successiva provvede all'integrazione dei componenti eletti mancanti. Il mandato dei sindaci così eletti scade con quello degli altri in carica. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere tempestivamente convocata l'assemblea generale per l'integrazione del collegio.

6. L'assemblea stabilisce il compenso annuo ed il rimborso delle spese per l'intero periodo di durata del mandato del collegio sindacale.

7. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento. Verifica, anche a campione, le polizze, agevolate e non agevolate e i relativi certificati di adesione e vigila sulle iniziative mutualistiche.

8. Gli accertamenti eseguiti devono essere registrati in apposito libro.

#### ARTICOLO 34

##### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il collegio dei probiviri si compone di tre membri eletti dall'assemblea generale dei soci. I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. In caso di cessazione di uno dei membri nel corso dell'esercizio sociale, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un membro provvisorio fino alla successiva assemblea.

3. L'eventuale compenso è determinato dall'assemblea, tenuto conto dell'attività svolta durante l'esercizio sociale.

4. Al collegio dei probiviri compete l'interpretazione dello statuto nonché la risoluzione in via amichevole delle controversie che dovessero insorgere tra soci ovvero tra questi ed il Consorzio o uno o più dei suoi organi.

5. Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto a mezzo lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia, salvo i casi in cui è previsto un termine più breve. Il collegio dei probiviri decide secondo equità, previo esperimento del tentativo di conciliazione.

6. Il consiglio di amministrazione e il direttore sono tenuti a fornire al collegio dei probiviri le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

7. Il socio potrà demandare le questioni controverse al collegio arbitrale di cui al successivo art. 35 solo dopo che, a seguito di ricorso al collegio dei probiviri, questo abbia adottato la relativa decisione.

#### ARTICOLO 35

##### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere decisa da un Arbitro Unico, nominato dalla Camera di commercio di Udine su istanza della parte più diligente.

2. L'Arbitro dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla accettazione della nomina, in via irrituale secondo diritto e le sue determinazioni vincoleranno le parti.

L'Arbitro determinerà come ripartire tra le parti le spese dell'arbitrato.

3. Sono soggette alla presente disciplina anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo.

Per quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

#### ARTICOLO 36

In caso di scioglimento per qualsiasi causa del Consorzio, il patrimonio è devoluto ad altro consorzio con finalità analoghe individuato dall'Assemblea od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ARTICOLO 37

Al Consorzio si applicano, per quanto non regolato nel presente Statuto, le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile .

**NORMETRANSITORIE**

Il Consiglio di Amministrazione, è autorizzato ad apportare allo statuto deliberato dall'assemblea le modifiche ed integrazioni richieste in forza di norme imperative ai fini dell'attribuzione della personalità giuridica.

VISTO: IL PRESIDENTE